



M
23992/2011

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Aut. 111 c/c
e 1264 c/c.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 6879/2009

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 23982

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 6306

Dott. FRANCESCO TRIFONE

- Presidente - Ud. 09/06/2011

Dott. FULVIO UCCELLA

- Consigliere - PU

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANGELO SPIRITO

- Consigliere -

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6879-2009 proposto da:

I [] S.P.A. [] in persona del Dott.

G [] B [], elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato

BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2011

contro

1612

G [] R [] [], elettivamente

domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZEI

ANTONINO con studio in 98100 MESSINA, Via Maffei 5,
giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

S S.P.A. ;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 475/2008 del TRIBUNALE di
MESSINA, emessa il 7/3/2008, depositata il 10/03/2008
R.G.N. 5866/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;

udito l'Avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che ha
concluso con l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

R [] G [] si opponeva all' esecuzione avviata nel 2004 nei suoi confronti, in qualità di fideiussore della società I [] cooperativa - debitrice al 23 marzo 1996 di euro 327.674.749 - dalla s.p.a. S [] in [] in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ottenuto il 12 novembre 1996, deducendo che nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio si era costituito il Banco [], S [], a cui era stata ceduta la gran parte delle attività e passività della s.p.a. S [] in [] che pertanto era carente di legittimazione attiva. Questo istituto di credito, costituitosi, affermava di essere nuovamente divenuto titolare delle attività e passività, retrocesse in data 7 luglio 2000 dal Banco [] ed infatti nel 2003 si era nuovamente costituita nel giudizio di merito.

Il Tribunale di Messina, con sentenza del 10 marzo 2008, dato atto che nel giudizio di cognizione era stata sospesa l' efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo, accoglieva l' opposizione per mancanza di prova degli adempimenti pubblicitari della retrocessione dei rapporti attivi e passivi dal Banco [] alla s.p.a. S [], richiesti dell' art. 58, secondo e quarto comma, T.U. 385/1993 e 1264 c.c., con conseguente inefficacia del ritrasferimento a quest' ultima del debito del G [], non applicandosi l' art. 111 c.p.c. sulla

successione nel diritto controverso e sul trasferimento del diritto nel corso del processo poiché il titolo, frettolosamente messo in esecuzione, si era già formato.

Ricorre per cassazione l' [] s.p.a. in qualità di mandataria di [] s.r.l. acquirente dei crediti della [] s.p.a. Resiste [] []. Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Con un unico motivo la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione dell' art. 1264 primo comma c.c. in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c." e formula il seguente quesito di diritto: "Accerti e dichiarare la Suprema Corte che vi è stata violazione e falsa applicazione dell' art. 1264 primo comma c.c. per non aver accertato e dichiarato il Tribunale di Messina la sussistenza della legittimazione attiva di [] a promuovere l' esecuzione, essendo stata validamente notificata al debitore ceduto la cessione (retrocessione) del credito di cui al D.I. 502/96 tramite la notifica dell' atto di precetto del 21 luglio 2004, la notifica dell' atto di pignoramento immobiliare in data 25 agosto 2004, la costituzione di [] nel giudizio di opposizione al D.I. e il deposito, nel giudizio di opposizione all' esecuzione, della dichiarazione dei commissari liquidatori di [], e dichiarare la Suprema Corte invece, sussistente la legittimazione attiva di [] e per essa dell' odierna ricorrente a promuovere

l' esecuzione e, per l' effetto, cassi senza rinvio la sentenza impugnata, respingendo l' opposizione all' esecuzione promossa dal sig. G".

Il motivo è fondato.

Va innanzi tutto premesso che la sospensione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pur impedendo la prosecuzione del processo di esecuzione fino a quando, all'esito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 cod. proc. civ., (Cass. 261 del 1999, 20925 del 2008), non incide sul giudizio di opposizione all' esecuzione (Cass. 18512 del 2007) che pertanto il giudice ha il potere - dovere di decidere nel merito.

Quindi, riaffermato che la successione nella posizione creditoria successivamente alla formazione del titolo giudiziale non incide, alla stregua dei principi evincibili dall' art. 111 cod. proc. civ., applicabile anche al processo esecutivo, sulla legittimazione del dante causa all' esecuzione forzata, anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, fino a quando ~~questi~~ ~~per~~ cessa la sua qualità di parte per effetto della sua estromissione con il consenso delle altre parti (Cass. 4985 del 2004, 1552 del 2011; S.U. 22727/2011), va ribadito che la cessione delle attività e passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuali in blocco,

ai sensi e nel vigore dell'art. 90, comma secondo, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di un istituto di credito posto in l.c.a. ad un' altra banca, determina una successione a titolo particolare nei rapporti.

E poiché l' adempimento della formalità prevista dall' art. 58. 2 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") secondo cui "La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" opera su di un piano di diritto sostanziale, come si evince dal quarto comma dello stesso art. 58 secondo cui nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile [derogando, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell'azienda al fine di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e così dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass. 5997 del 2006)]. Esso non ha incidenza

alcuna sui principi innanzi richiamati in relazione all' art. 111 cod. proc. civ.

Inoltre, essendo il suddetto adempimento sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, che, non essendo soggetti a particolari requisiti di forma, possono aver luogo anche mediante qualsiasi atto con cui l' avente diritto, qualificandosi tale, chieda l' adempimento al debitore ceduto (Cass. 5997 del 2006, cit.).

Riaffermati questi principi ne deriva la legittimazione della [S] ad agire esecutivamente nel 2004 in base al titolo esecutivo ottenuto nel 1996 non essendo stata estromessa dal giudizio in cui è intervenuto il Banco di []. Peraltro, dopo il ritrasferimento alla stessa nel 2000 dei rapporti bancari, la [S] si è nuovamente costituita nel giudizio di merito - nel 2003 - così notificando al [G] il ritrasferimento della sua posizione debitoria, ancor prima dell' intimazione del precetto e del pignoramento dei suoi beni nel 2004.

Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha violato detti principi, va cassata e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può esser decisa nel merito rigettando l' opposizione all' esecuzione e dichiarando la validità del precetto intimato dalla s.p.a. [S] il 21 luglio 2004 e del pignoramento notificato

il 25 agosto 2004 avente ad oggetto tre immobili di R
G situati in .

Le spese giudiziali anche del giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l' opposizione all' esecuzione avviata con il pignoramento del 25 agosto 2004 nei confronti di R G che condanna a pagare all' I s.p.a. le spese di giudizio di primo grado, pari ad euro 2.500 per onorari, euro 700 per diritti ed euro 300 per spese, nonché le spese del giudizio di cassazione, pari ad euro 5.200 di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

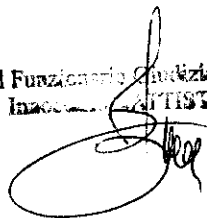
Così deciso in Roma il 9 giugno 2001.

Il Relatore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Incaricato


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 16 NOV 2011
Il Funzionario Giudiziario
Incaricato
